

**Causa C-180/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 marzo 2021

**Giudice del rinvio:**

Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria)

**Data della decisione di rinvio:**

19 marzo 2021

**Ricorrente:**

VS

**Resistente:**

Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale si fonda su un ricorso proposto da VS dinanzi all'Administrativen sad Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad) avverso la decisione adottata dall'ispettore dell'Inspektorat kam Visshia sadeben savet (autorità di controllo presso il Consiglio superiore della magistratura; in prosieguo: l'«IVSS»), che agiva per l'IVSS in veste di autorità nazionale di controllo a tutela degli interessati in caso di violazione dei diritti loro riconosciuti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 199, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento» 2016/679).

Il ricorrente contesta un illecito trattamento dei suoi dati personali che sarebbero stati raccolti dalla Rayonna prokuratura – Petrich (Procura della Repubblica del distretto di Petrich; in prosieguo: la «RP-Petrich») presso di lui in veste di persona offesa. Tale trattamento consisterebbe nel successivo utilizzo dei dati, da parte

della RP-Petrich, ai fini dell'indagine condotta contro di lui come accusato nell'ambito del medesimo procedimento d'indagine e per il medesimo reato.

Inoltre, VS contesta alla RP-Petrich di aver illecitamente utilizzato i suoi dati personali in un procedimento civile da lui avviato contro la Prokuratura na Republika Bulgaria (Procura della Repubblica di Bulgaria) al fine di ottenere un risarcimento del danno per l'eccessiva durata del procedimento d'indagine della RP-Petrich. I dati personali oggetto di questa seconda contestazione sono stati raccolti in una serie di fascicoli della Procura della Repubblica che tuttavia, in mancanza di una fattispecie di reato, non hanno poi portato all'avvio di alcun procedimento d'indagine. I dati personali di cui trattasi sono stati utilizzati nel procedimento civile quali mezzi di prova a supporto dell'argomentazione difensiva - dedotta dalla Procura della Repubblica per contestare la domanda di risarcimento del danno - secondo cui anche le condotte tenute da VS, oggetto dell'indagine della Procura della Repubblica, avrebbero inciso sul suo stato di salute.

### **Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione – sulla base dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89; in prosieguo: la «direttiva 2016/680») e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2016/680] debba essere interpretato nel senso che, nell'indicare le finalità, le nozioni di «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati» sono elencate quali aspetti di una finalità generale.
- 2) Se le disposizioni del [regolamento 2016/679] trovino applicazione nei confronti della Procura della Repubblica di Bulgaria in considerazione del fatto che talune informazioni relative a una determinata persona - raccolte dalla Procura in veste di «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, della [direttiva 2016/680] in un fascicolo aperto su detta persona ai fini della verifica di eventuali elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato - sono state utilizzate nell'ambito della difesa in giudizio della Procura della Repubblica quale parte di un procedimento civile, mediante indicazione dell'intervenuta apertura di detto fascicolo o mettendone a disposizione il contenuto.

## 2.1 In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se l'espressione «legittimo interesse» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del [regolamento 2016/679] debba essere interpretata nel senso che ricomprende la piena o parziale comunicazione di informazioni su una determinata persona che siano state raccolte in un fascicolo della Procura della Repubblica aperto su di essa ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ove tale comunicazione avvenga per la difesa del titolare del trattamento quale parte di un procedimento civile, e che il consenso della persona interessata è escluso.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza fatti valere**

### **Disposizioni**

#### **Direttiva 2016/680**

Considerando 1, 12 (prima frase), 17, 21 (prima frase), 29, 31, 34 (terza e quarta frase)

Articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2, articolo 3, punti 1, 2, 7, lettera a), e 8, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 1

#### **Regolamento 2016/679**

Considerando 4, 15 (prima e seconda frase), 16, 45 (prima, seconda, terza e quarta frase), 46 (fatta eccezione per la seconda frase), 50 (prima, seconda e terza frase);

Articolo 2, paragrafi 1 e 2, articolo 4, punti 1, 2 e 7, articolo 6, paragrafo 1, lettera f), e articolo 10

**Direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU 2012, L 315, pag. 57; in prosieguo: la «direttiva» 2012/29).

### **Giurisprudenza**

#### **Sulla ricevibilità del rinvio**

Sentenza del 2 aprile 2020, *Ruska Federacija* (C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 43)

Sentenza dell'8 maggio 2019, *PI* (C-230/18, EU:C:2019:383, punto 42)

Sentenza del 19 dicembre 2018, *AREX CZ* (C-414/17, EU:C:2018:1027, punto 34)

Sentenza del 6 novembre 2003, Lindqvist (C-101/01, EU:C:2003:596, punti 40 e 42)

Sentenza del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punto 42)

Sentenza del 9 luglio 2020, Land Hessen (C-272/19, EU:C:2020:535, punto 68)

Conclusioni dell'avvocato generale M. Szpunar presentate il 17 dicembre 2020 nella causa C-439/19 (EU:C:2020:1054, paragrafi 53 e 55)

### **Sulla seconda questione pregiudiziale**

Sentenza del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat (C-25/17, EU:C:2018:551, punti 57 e 58).

### **Disposizioni nazionali**

**Zakon za zashtita na lichnite danni (legge sulla tutela dei dati; in prosieguo: lo «ZZLD»)**

Ai sensi del suo articolo 1, lo ZZLD stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Procura della Repubblica e delle autorità inquirenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica (in prosieguo: le «finalità di lotta alla criminalità») e ai poteri riconosciuti all'IVSS nell'ambito del controllo del trattamento dati personali da parte della Procura della Repubblica e delle autorità inquirenti.

In base all'articolo 38b dello ZZLD, l'interessato può presentare reclamo dinanzi all'IVSS qualora i diritti che gli sono riconosciuti dal regolamento 2016/679 e dalla legge in parola siano violati nel quadro del trattamento dei dati personali compiuto dalla Procura della Repubblica e dalle autorità inquirenti per finalità di lotta alla criminalità. L'articolo 38c dello ZZLD prevede che il reclamo ai sensi dell'articolo 38b, paragrafo 1, sia esaminato da un ispettore dell'IVSS. Avverso la decisione dell'ispettore può essere proposto ricorso entro 14 giorni dal suo ricevimento ai sensi dell'Administrativnoprotsessualen kodeks (codice di procedura amministrativa).

A norma dell'articolo 45 dello ZZLD, il trattamento dei dati personali da parte del titolare del trattamento che li ha inizialmente raccolti, o da parte di un altro titolare del trattamento, per una finalità di lotta alla criminalità diversa da quella per la quale i dati sono stati inizialmente raccolti è consentito se il titolare del trattamento è autorizzato a trattare dati personali per questa diversa finalità e se il trattamento a tal fine è necessario e proporzionato alla luce del diritto dell'Unione o della normativa della Repubblica di Bulgaria. In questi casi trova applicazione il

regolamento 2016/679 (articolo 42 dello ZZLD). Il trattamento ai sensi dell'articolo 45 dello ZZLD può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse e l'utilizzo a fini scientifici, statistici o storici dei dati per le finalità di lotta alla criminalità, a condizione che sussistano garanzie per i diritti e le libertà degli interessati.

A norma dell'articolo 47 della legge in esame, il titolare del trattamento è tenuto, per quanto possibile, a operare una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di persone interessate, quali, ad esempio, indiziati, persone soggette a condanna penale, persone offese, potenziali testimoni, persone con informazioni sui reati, e altri terzi.

Secondo l'articolo 49 dello ZZLD, il trattamento dei dati personali è legittimo quando è necessario per l'esercizio dei poteri riconosciuti all'autorità competente per le finalità di lotta alla criminalità ed è previsto nel diritto dell'Unione o in una disposizione indicante le finalità del trattamento e le categorie di dati personali da trattare.

In base alle disposizioni complementari dello ZZLD le nozioni ivi impiegate corrispondono alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento 2016/679. Con lo ZZLD sono previste misure di recepimento del regolamento citato e fissati i requisiti della direttiva 2016/680.

### **Costituzione della Repubblica di Bulgaria**

L'articolo 127 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria sancisce la competenza esclusiva della Procura della Repubblica per la conduzione di indagini, la formulazione del capo di imputazione a carico degli autori di reati e la proposizione dell'azione penale dinanzi all'autorità giudiziaria in caso di reati perseguibili d'ufficio.

### **Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK»)**

L'articolo 325, paragrafo 1, del NK definisce il reato di «violenza e turbativa dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive», in particolare, la commissione di atti impropri che ledono gravemente l'ordine pubblico.

### **Zakon za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario)**

L'articolo 145 dello Zakon za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario) stabilisce che il pubblico ministero può compiere personalmente le indagini o affidarle ad altri organi. Ai sensi del paragrafo 2, il pubblico ministero si pronuncia sui risultati delle indagini entro un mese dal loro ricevimento. Nelle **Ukazaniya na Glavniya prokuror (direttive del procuratore generale)** della Repubblica di Bulgaria sull'applicazione dell'articolo 145, paragrafo 2, dello Zakon za sadebnata vlast (legge sul sistema giudiziario) si afferma che le indagini sono un'attività extraprocessuale e che i termini previsti ai sensi di detto paragrafo hanno carattere orientativo.

**Pravilnik za administratsiata na prokuraturata na Republika Bulgaria, izdaden ot Visshia sadeben savet (Statuto sull'amministrazione della Procura della Repubblica di Bulgaria, emanato dal Consiglio superiore della magistratura)**

Ai sensi dell'articolo 67 dello statuto di cui trattasi, negli uffici, in particolare, delle procure distrettuali e regionali, sono tenuti registri dei documenti in entrata e in uscita e altri elenchi di documenti, oltre a un sistema informativo unitario della Procura della Repubblica.

A norma dell'articolo 68 dello statuto de quo, i nuovi documenti pervenuti sono annotati nel registro dei documenti in entrata con un numero progressivo, mentre i documenti in entrata relativi a fascicoli già aperti sono annotati alla voce corrispondente nel registro dei documenti in entrata e inseriti all'interno di detto fascicolo senza che sia assegnato un nuovo numero.

L'articolo 71 dello statuto prevede che i fascicoli, una volta chiusi, siano archiviati e possano essere richiesti se necessari per lo svolgimento dell'attività dei pubblici ministeri. Ove tecnicamente possibile, tutti i provvedimenti e i documenti dei fascicoli, compresi quelli relativi all'esercizio dell'azione penale, sono predisposti anche in formato elettronico.

**Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa)**

L'articolo 145, paragrafo 1, dell'Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa) prevede che l'illegittimità degli atti amministrativi possa essere contestata dinanzi all'autorità giudiziaria.

**Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile)**

L'articolo 154, paragrafo 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile) stabilisce che ciascuna parte ha l'onere di fornire la prova delle circostanze alla base del diritto azionato e delle eccezioni sollevate.

**Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità per danni dello Stato e dei Comuni)**

L'articolo 26 dello Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità per danni dello Stato e dei Comuni; in prosieguo: lo «ZODOV») prevede che lo Stato risponda dei danni che i cittadini e le persone giuridiche possono patire in ragione della violazione del diritto allo svolgimento del procedimento entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

## Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 12 marzo 2020 il ricorrente nel procedimento principale proponeva reclamo dinanzi all'IVSS.
- 2 Il primo motivo di reclamo sollevato dinanzi all'IVSS concerne un trattamento illecito dei dati personali del ricorrente raccolti dalla RP-Petrich nel fascicolo della Procura della Repubblica n. 548/2013, procedimento d'indagine n. 252/2013 del Rayonno upravlenie «Politsia» – Petrich (Amministrazione distrettuale della polizia di Petrich; in prosieguo: la «RUP-Petrich»), nell'ambito del quale egli era indicato come persona offesa ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, del NK. Secondo il ricorrente, la RP-Petrich avrebbe trattato illecitamente i suoi dati personali in quanto, in un secondo momento, essa avrebbe utilizzato i dati raccolti presso di lui, quale persona offesa, nell'ambito del procedimento d'indagine n. 252/2013, per condurre delle indagini a suo carico quale accusato nel quadro di detto stesso procedimento d'indagine e per la medesima condotta, perseguita quale reato ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, del NK.
- 3 Il secondo motivo di reclamo azionato dinanzi all'IVSS concerne un illecito trattamento dei dati personali del ricorrente raccolti nei fascicoli della Procura della Repubblica n. 517/2016, n. 1872/2016, n. 2217/2016 e n. 1870/2016. Tale trattamento consisterebbe nel fatto che, nell'ambito del procedimento civile n. 144/2018 dinanzi all'Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale distrettuale di Blagoevgrad), il competente pubblico ministero della RP-Petrich si sarebbe richiamato alle informazioni contenute in detti fascicoli. Il procedimento civile di cui trattasi trae origine da un ricorso proposto dal ricorrente avverso la Procura della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell'articolo 26 dello ZODOV.
- 4 Con riferimento al primo motivo di reclamo, l'ispettore dell'IVSS osserva che il fascicolo n. 1548/2013 era stato aperto con decisione del pubblico ministero della RP-Petrich del 18 maggio 2013 contro ignoti e con il ricorrente quale persona offesa.
- 5 Le indagini si riferiscono al fatto che, il 18 aprile 2013, verso le ore 23.00, un soggetto ignoto, insieme ad altre persone, avrebbe aggredito a pugni VS in un food truck.
- 6 Con decisione del 4 aprile 2018, VS veniva coinvolto - quale accusato di un reato ai sensi dell'articolo 325, paragrafo 1, del NK - nel procedimento d'indagine n. 252/2013, nell'ambito del quale, sino a quel momento, figurava come persona offesa. Tale decisione veniva impugnata dinanzi all'Okrazhna prokuratura – Blagoevgrad (Procura distrettuale della Repubblica di Blagoevgrad) e da quest'ultima confermata.
- 7 Il 14 ottobre 2019 un pubblico ministero della RP-Petrich formulava il capo di imputazione a carico del ricorrente e di altre otto persone; il procedimento penale pendente dinanzi al Rayonen sad – Petrich (Tribunale distrettuale di Petrich) veniva tuttavia archiviato dal Tribunale con ordinanza del 10 novembre 2020 nei

confronti di tutti gli imputati, compreso il ricorrente del procedimento principale, per intervenuta estinzione della responsabilità penale a seguito del decorso del termine massimo di prescrizione previsto ex lege.

- 8 In merito al secondo motivo di reclamo del 12 marzo 2020, l'ispettore dell'IVSS osserva quanto segue.
- 9 Il fascicolo della Procura della Repubblica n. 517/2016 della RP-Petrich è stato aperto il 5 aprile 2016 sulla base di una denuncia a carico di VS. L'11 maggio 2016 il competente pubblico ministero decideva di non avviare alcun procedimento d'indagine in mancanza di elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato.
- 10 Il fascicolo della Procura della Repubblica n. 1870/2016 della RP-Petrich veniva aperto il 26 ottobre 2016 sulla base di una denuncia contro quattro persone, tra cui anche VS. Il 22 febbraio 2017 il competente pubblico ministero decideva di non avviare alcun procedimento d'indagine in mancanza di elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato, decisione questa confermata dall'Okrazhna prokuratura – Blagoevgrad (Procura distrettuale della Repubblica di Blagoevgrad).
- 11 Il fascicolo della Procura della Repubblica n. 1872/2016 della RP-Petrich veniva aperto il 26 ottobre 2016 sulla base di una denuncia presentata contro quattro persone, tra cui anche il ricorrente, VS. Il 22 febbraio 2017 il competente pubblico ministero della RP-Petrich decideva di non avviare alcun procedimento d'indagine in mancanza di elementi indicanti la sussistenza di un'ipotesi di reato (reato perseguibile d'ufficio).
- 12 In occasione dell'udienza del 15 ottobre 2018 dinanzi all'Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale distrettuale di Blagoevgrad) nella causa civile promossa da VS contro la Procura della Repubblica di Bulgaria, il pubblico ministero della RP-Petrich chiedeva l'acquisizione dei fascicoli n. 517/2016 e n. 1872/2016 della RP-Petrich. La domanda del pubblico ministero è finalizzata a contestare la richiesta di risarcimento del danno promossa da VS per eccessiva durata del procedimento di indagine n. 252/2013, fornendo prova del fatto che anche le azioni commesse da VS e oggetto di indagini da parte della RUP-Petrich e della RP-Petrich si erano ripercosse sul suo stato di salute.
- 13 Con ordinanza del 15 ottobre 2018 l'Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale distrettuale di Blagoevgrad) ingiungeva alla RP-Petrich di produrre nell'ambito di detto procedimento civile copie autentiche del contenuto dei fascicoli della Procura della Repubblica n. 517/2016 e n. 1872/2016.
- 14 Il 22 giugno 2020 l'ispettore dell'IVSS, QR, si pronunciava sul reclamo di VS di data 12 marzo 2020, decisione questa oggetto di impugnazione nel procedimento principale.

- 15 L'ispettore respingeva il reclamo di VS in quanto infondato, sotto il profilo del primo motivo di reclamo concernente una violazione dell'articolo 42, paragrafo 2, dello ZZLD in sede di trattamento dei suoi dati personali raccolti nel fascicolo della Procura della Repubblica n. 1548/2013, e in quanto irricevibile sotto il profilo del secondo motivo di reclamo, relativo a una violazione delle disposizioni dello ZZLD e del regolamento 2016/679 in sede di trattamento dei suoi dati personali di cui ai fascicoli della Procura della Repubblica n. 517/2016, n. 1870/2016, n. 1872/2016 e n. 2217/2016, acquisiti come mezzi di prova nel procedimento civile dinanzi all'Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale distrettuale di Blagoevgrad).
- 16 Il 31.7.2020 VS presentava all'Administrativen sad – Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad) ricorso avverso la decisione dell'ispettore dell'IVSS, QR, del 22 giugno 2020 che è alla base del procedimento principale.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 17 Con il suo ricorso VS contesta all'autorità nazionale di controllo di aver violato l'articolo 49 dello ZZLD, la direttiva 2016/680 e il regolamento 2016/679.
- 18 In particolare, il ricorrente afferma che nel procedimento d'indagine n. 252/2013 i dati personali a lui relativi quale persona offesa sarebbero stati trattati dal competente pubblico ministero in maniera illecita – in violazione dei diritti a lui riconosciuti come «vittima» ai sensi della direttiva 2012/29 e dei principi della direttiva 2016/680 – per indagare contro di lui quale accusato nell'ambito di detto medesimo procedimento, vale a dire, per una finalità diversa da quella per cui i dati erano stati inizialmente raccolti.
- 19 Egli eccepisce altresì un illecito trattamento dei dati personali raccolti nei fascicoli della Procura della Repubblica n. 517/2016, n. 1870/2016 e n. 1872/2016 della RP-Petrich in violazione dei principi sanciti dal regolamento 2016/679, per finalità diverse da quelle per le quali sarebbero stati raccolti e ciò dopo che era stato deciso di non avviare alcun procedimento d'indagine. In subordine, egli chiede al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 e degli articoli 4 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 20 Il resistente nel procedimento principale, l'ispettore dell'IVSS, conferma la motivazione della decisione controversa nel procedimento principale con la quale il reclamo è stato respinto.
- 21 In particolare, l'articolo 42 dello ZZLD e le disposizioni della direttiva 2016/680 che consentivano alle competenti autorità nazionali di trattare dati personali, non ripartirebbero per «gruppi» le finalità di lotta alla criminalità. Benché l'articolo 47 dello ZZLD distingua per categorie di interessati, ciò non significherebbe che il trattamento dei loro dati personali persegue finalità diverse, né che il trattamento

dei dati personali di una persona - raccolti presso di essa nella sua qualità di «persona offesa» - al fine dell'avvio di indagini a suo carico quale «accusato» possa essere qualificato come «altro trattamento illecito» per una finalità diversa da quella per la quale i dati sarebbero stati inizialmente raccolti.

- 22 Con riferimento al trattamento dei dati personali del ricorrente nel procedimento principale, raccolti nei fascicoli della Procura della Repubblica archiviati, l'autorità di controllo afferma che le considerazioni svolte nel reclamo dinanzi all'IVSS non comproverebbero le violazioni del regolamento 2016/679 fatte valere da VS.

### **Breve illustrazione della motivazione del rinvio**

#### **Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 23 La controversia principale concerne prevalentemente l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2016/680 e del regolamento 2016/679, il che impone una loro interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea alla luce delle circostanze oggetto del procedimento principale.
- 24 Il giudice del rinvio sottolinea che la Corte è competente per l'interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell'Unione necessarie al giudice nazionale per dirimere una controversia pendente (sentenza *Ruska Federacija* [C-897/19 PPU]; sentenza *PI* [C-230/18], e sentenza *AREX CZ* [C-414/17]). Esso osserva che la direttiva 2016/680 prevede un sistema completo a protezione dei dati personali il cui ambito di applicazione ricomprende il trattamento dei dati personali da parte delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale e non limita lo scambio di tali dati tra Stati membri.
- 25 Con riferimento all'espressione «attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione», il giudice del rinvio osserva che nella sentenza *Lindqvist* (C-101/01) la Corte ha chiarito che detta espressione non deve essere interpretata in modo da attribuirle una portata tale da rendere necessario verificare, caso per caso, se l'attività specifica in questione incida direttamente sulla libera circolazione tra gli Stati membri e, nella sentenza *Österreichischer Rundfunk* (C-465/00), che l'applicabilità del diritto dell'Unione non può dipendere dalla presenza di un nesso sufficiente con l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE. Esso osserva che nella sentenza *Land Hessen* (C-272/19) la Corte ha confermato che la definizione di cui trattasi deve essere interpretata restrittivamente. Il giudice del rinvio rimanda, infine, in particolare, alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-439/19, secondo cui «il “trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1” del [regolamento 2016/679] (...) non può avere la funzione accessoria che è propria della Carta» (paragrafo 53).

### **Rilevanza delle questioni pregiudiziali**

- 26 Lo ZZLD riconosce alle persone fisiche una serie di mezzi di ricorso concernenti il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento 2016/679 e il trattamento di tali dati da parte delle competenti autorità per finalità di lotta alla criminalità.

### **Sulla prima questione pregiudiziale**

- 27 Nel procedimento principale il giudice del rinvio è chiamato a verificare se l'ulteriore utilizzo dei dati personali del ricorrente - raccolti presso di lui, in veste di persona offesa, nell'ambito del procedimento d'indagine n. 252/2013 - ai fini dell'avvio di indagini a suo carico nel medesimo procedimento d'indagine integri un illecito trattamento dei dati personali.
- 28 La Procura della Repubblica di Bulgaria è l'«autorità competente» ai sensi dell'articolo 3, punto 7, lettera a), nonché il «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2016/680. La raccolta di informazioni su una determinata persona nell'ambito di un procedimento d'indagine ricade nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, e le informazioni costituiscono «dati personali» ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva de qua.
- 29 Nel contempo - ove si tenga conto del considerando 31 della direttiva, secondo cui «(...) dovrebbe essere operata, se del caso e per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati, quali: indiziati [e] persone offese» - non è chiaro se il fatto che un medesimo titolare del trattamento tratti, ai fini dell'avvio delle indagini a carico di una determinata persona, dei dati personali raccolti presso di essa quale persona offesa in un procedimento d'indagine, integri un trattamento per una finalità diversa da quella per cui i dati sono stati inizialmente raccolti.
- 30 In questo contesto, poiché nel considerando 29 e nell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 si parla del trattamento dei dati personali per una finalità rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva (articolo 1, paragrafo 1) diversa da quella per la quale sono stati raccolti, il giudice del rinvio ritiene necessario chiedere se l'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1 - «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati» - si riferisca a singoli aspetti di una finalità generale o se debba essere interpretato come elencazione di finalità tra loro diverse.

### **Sulla seconda questione pregiudiziale**

- 31 Il secondo motivo di ricorso sollevato dal ricorrente nel procedimento principale riguarda l'«illecito trattamento», da parte della Procura della Repubblica di Bulgaria, dei suoi dati personali, raccolti nei fascicoli della Procura della Repubblica aperti contro di lui e archiviati senza avvio di un procedimento d'indagine. I dati personali sono stati acquisiti come mezzo di prova in un procedimento civile introdotto dal ricorrente contro la Procura della Repubblica di Bulgaria per il riconoscimento di un risarcimento danni ai sensi dello ZODOV.

- 32 In questo contesto, il giudice del rinvio verifica anzitutto se il fatto che il titolare del trattamento abbia informato il giudice civile dell'apertura e dell'archiviazione di fascicoli della Procura della Repubblica riguardanti il ricorrente o la trasmissione del contenuto di detti fascicoli al giudice civile costituiscono un «trattamento» di «dati personali» ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2, del regolamento 2016/679 rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento de quo. In secondo luogo, il giudice del rinvio esamina se la trasmissione dei dati personali nelle circostanze del procedimento principale costituisca un trattamento lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679 in considerazione del fatto che la Procura della Repubblica è parte nella controversia civile e ha diritto di avvalersi di tutti i mezzi di difesa e probatori.
- 33 Il giudice del rinvio formula le seguenti considerazioni.
- 34 A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, al trattamento dei dati personali raccolti per una delle finalità di lotta alla criminalità, ma per finalità diverse da quelle della direttiva, si applica il regolamento 2016/679.
- 35 Con riferimento alla condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, secondo cui quest'ultimo si applica al trattamento di dati personali contenuti in un archivio, il giudice del rinvio rimanda alla sentenza Jehovan todistajat (C-25/17), in cui la Corte chiarisce che «il requisito secondo cui l'insieme di dati personali deve avere un carattere “strutturato secondo criteri specifici” mira unicamente a consentire che i dati relativi a una persona possano essere individuati facilmente» e non se può dedurre che i dati personali in questione «dovrebbero figurare in schede o elenchi specifici o in un altro sistema di ricerca».
- 36 Nell'espletamento dei compiti che le sono affidati dalla legge la Procura della Repubblica può svolgere indagini che costituiscono un'attività extraprocessuale a norma dell'Ukazaniето otnosno prilaganeto na chlen 145, alineya 2 ot Zakona za sadebnata vlast (direttiva sull'applicazione dell'articolo 145, paragrafo 2, della legge sul sistema giudiziario). I dati relativi alle persone indicate nei fascicoli della Procura della Repubblica sono raccolti per finalità di lotta alla criminalità e, in caso di mancato avvio di un procedimento d'indagine, i documenti vengono archiviati.
- 37 Alla luce delle considerazioni che precedono e dell'articolo 10 del regolamento 2016/679, le informazioni relative a una persona, a prescindere da come siano strutturate, ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento medesimo, ove siano state raccolte nell'ambito di un fascicolo della Procura della Repubblica aperto a fronte di una denuncia sporta a carico di detta persona. Le informazioni raccolte nell'ambito di un siffatto fascicolo vengono inoltre conservate nella banca dati elettronica della Procura della Repubblica di Bulgaria così da consentire un'identificazione della persona interessata.

- 38 In considerazione della competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ad interpretare il diritto dell'Unione, il giudice del rinvio chiede se integri già un «trattamento» di «dati personali» ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2, del regolamento 2016/679, rientrante nell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, il fatto che il titolare del trattamento comunichi al giudice civile che la Procura della Repubblica ha aperto e archiviato dei fascicoli a carico del ricorrente o gli trasferisca tali informazioni.
- 39 Il riferimento, nell'ambito del processo civile, ad informazioni in merito all'intervenuta apertura di fascicoli della Procura della Repubblica a carico del ricorrente del procedimento principale, avviene per una finalità diversa da quella per cui le informazioni sono state raccolte. Ciò solleva la questione della «liceità del trattamento» di questa informazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2016/679.
- 40 La Procura della Repubblica di Bulgaria trasmetteva l'informazione relativa ai fascicoli della Procura della Repubblica aperti a carico del ricorrente al fine di contestare il ricorso proposto nei suoi confronti. Quale parte nel procedimento civile, essa è legittimata ad avvalersi di tutti i mezzi processuali di difesa e probatori e l'istanza di acquisizione dei fascicoli della Procura della Repubblica, come mezzo di prova nel procedimento civile, è - a norma del codice di procedura civile nazionale - ammissibile.
- 41 L'articolo 45 dello ZZLD stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte del titolare del trattamento che li ha inizialmente raccolti, per una finalità di lotta alla criminalità diversa da quella per la quale tali dati sono stati raccolti, è consentito se, in base al diritto dell'Unione o alle disposizioni di legge della Repubblica di Bulgaria, il titolare del trattamento è autorizzato a trattare dati personali per una siffatta finalità e se il trattamento per questa diversa finalità è necessario e proporzionato alla luce del diritto dell'Unione o delle disposizioni di legge della Repubblica di Bulgaria.
- 42 Nel contempo, come indicato nel considerando 50 del regolamento 2016/679, il successivo trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti è consentito se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. Il giudice del rinvio muove dal presupposto che, evidentemente, non ricorre nessuna delle ipotesi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).
- 43 Esso osserva che, in linea con il considerando 4 del regolamento 2016/679, l'ambito di applicazione dell'articolo 10 di detto regolamento deve essere determinato tenendo conto della funzione sociale dei diritti fondamentali. In tale contesto, esso osserva che la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ritiene che le informazioni contenute in un rapporto della polizia su condotte per le quali la persona considerata non è stata condannata ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 8 della CEDU se prodotte giudizialmente in un altro procedimento penale (Corte EDU, sentenza del 18 novembre 2008, Cemalettin

Canli/Turchia, n. 22427/04, §§ 33 e 42-43), e che la conservazione di informazioni su una determinata persona all'interno di una banca dati della polizia insieme a condannati, imputati e parti lese che consente di risalire alla loro identità integra una lesione del diritto alla vita privata (Corte EDU, sentenza del 18 settembre 2014, Brunet/Francia, n. 21010/10, §§ 42-45). Il giudice del rinvio osserva altresì che l'utilizzo, in un secondo momento, nell'ambito di un procedimento disciplinare e dopo l'adozione di un provvedimento di non luogo a procedere, di intercettazioni telefoniche compiute a carico di una determinata persona e disposte nel corso delle indagini penali è stato ritenuto illecito (Corte EDU, sentenza del 7 giugno 2016, Karabeyoglu/Turchia, n. 30083/10, §§ 117-121).

- 44 Ritenendo che si discute della compatibilità della protezione dei dati con i diritti del titolare del trattamento quale parte in un procedimento giudiziale, il giudice del rinvio delibera di adire la Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE.